

## Collazione e azione di riduzione, cumulabilità e differenze: le linee guida della Cassazione

Quando una donazione soggetta a collazione sia al contempo lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione non assorbe gli effetti della collazione (Cass. 28196/2020).

Pubblicato il 04/01/2021



La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 dicembre 2020 n. 28196 (testo in calce), affronta la complessa tematica del concorso tra l'azione di riduzione e la collazione. La pronuncia ripercorre le differenze tra i due istituti e precisa come il legittimario possa esperire ambedue i rimedi. Infatti, gli effetti dell'azione di riduzione non assorbono quelli della collazione. Tramite quest'ultima il legittimario può concorrere *pro quota* sul valore della donazione ridotta - per effetto dell'azione di riduzione - che ecceda l'ammontare della quota indisponibile.

### Sommario

- [La vicenda](#)
- [Premessa: cosa sono l'azione di riduzione e la collazione](#)
- [L'azione di riduzione e la collazione possono agire congiuntamente](#)
- [I diversi modi in cui operano la collazione e la riduzione](#)
- [La collazione in natura e la collazione per imputazione](#)
- [Il concorso tra azione di riduzione e collazione](#)

- Il legittimario può ottenere la tutela specifica dell'azione di riduzione
- La collazione e l'eccedenza
- Il principio di diritto

## La vicenda

Un uomo istituiva eredi, nel testamento, il coniuge e i tre figli, in ragione di  $\frac{1}{4}$  ciascuno. I coeredi andavano in causa, in quanto alcuni di loro ritenevano lesa la quota di legittima. Infatti, la moglie del *de cuius*, oltre alla disposizione testamentaria che la istituiva erede, aveva ricevuto delle donazioni. Il Tribunale accertava la lesione della legittima, riduceva la disposizione testamentaria e la donazione. In sede di gravame, per quanto di interesse, veniva rigettato il motivo d'appello sollevato dai figli, secondo i quali, erroneamente, il tribunale aveva conteggiato le donazioni solo al fine della riduzione e aveva ommesso di pronunciare sull'istanza di collazione. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: cosa sono l'azione di riduzione e la collazione

Per comprendere la pronuncia in commento è necessario conoscere i due istituti coinvolti. In estrema sintesi, ricordiamo quanto segue.

1. L'azione di riduzione ([art. 533 c.c.](#)) viene esperita dai legittimari quando le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre. La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie (come l'istituzione di erede o il legato); se non è sufficiente per integrare la legittima, si riducono le donazioni a partire dall'ultima e si risale alle anteriori. Se l'azione di riduzione è esercitata vittoriosamente, il beneficiario della disposizione testamentaria (o il donatario) deve restituire in tutto o in parte il bene.
2. La collazione ([art. 737 c.c.](#)) riguarda il coniuge, i figli e i discendenti del *de cuius*, i quali, salvo dispensa, sono obbligati a conferire quanto ricevuto per donazione.

Distinzione:

1. La riduzione serve a salvaguardare la quota di legittima; l'operazione si riduce ad un mero calcolo, nella riunione fittizia, se la legittima non è lesa.
2. La collazione serve a mantenere, tra gli aventi diritto, la proporzione stabilita nel testamento o nella legge. Inoltre, nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio esistente al momento della morte del *de cuius* è reale (non fittizia).

L'azione di riduzione e la collazione possono agire congiuntamente

I ricorrenti lamentano che, nella decisione gravata, sia stata applicata solo l'azione di riduzione e non la collazione. Infatti, con la collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l'intero. Nella fattispecie in esame, i coeredi avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore del coniuge, anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione. La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza nei seguenti termini. La decisione del tribunale si fonda sulla circostanza per cui la moglie del defunto abbia conseguito per intero la propria quota di legittima (pari a  $\frac{1}{4}$ ) con le prime due donazioni. Riducendo la disposizione testamentaria della madre e la donazione, i figli hanno conseguito la quota di riserva; il coniuge ha ottenuto la riserva e ha conservato la quota disponibile. I figli lamentavano la mancata collazione delle donazioni ricevute dalla madre. Per il giudice del gravame, non era stata chiesta la collazione in natura e il tribunale aveva operato la collazione per imputazione. Ebbene, secondo la Corte, tale ragionamento è errato. Infatti, in tal modo opinando, si sono confusi due piani:

- il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la riduzione delle donazioni lesive per reintegrare la legittima lesa,
- e la collazione per imputazione.

I diversi modi in cui operano la collazione e la riduzione

La Suprema Corte traccia una semplice differenza tra i due istituti:

- la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è, quindi, imperniata sul rapporto fra legittima e quota disponibile,
- la collazione pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (*Cass. 1481/1979*).

La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (*Cass. 3012/2006*).

La collazione in natura e la collazione per imputazione

Ambedue le forme di collazione perseguono lo stesso obiettivo: assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi. La differenza tra le due modalità è la seguente:

- la collazione in natura si realizza con un'unica operazione, che comporta un reale incremento dei beni in comunione, poi da dividere; in buona sostanza, il bene diventa oggetto di comunione e viene diviso tra i coeredi (*Cass. 4777/1983*);
- la collazione per imputazione postula due operazioni, 1) l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, 2) il contestuale prelievo di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari; in altre parole, viene ripartito tra i coeredi non il bene, ma il valore della donazione.

Da quanto sopra, emerge che solo nella collazione per imputazione, i beni rimangono sempre di proprietà del coerede donatario, il quale li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario (*Cass. 2453/1976*).

La collazione per imputazione va tenuta distinta dalla riunione fittizia delle donazioni ([art. 556 c.c.](#)). Entrambe hanno ad oggetto un valore e non un bene (come, invece, la collazione in natura) e lasciano il bene donato nel patrimonio del donatario, ma la differenza è la seguente:

- *«la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima»*,
- *«la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti»*.

### Il concorso tra azione di riduzione e collazione

Secondo una pronuncia risalente (*Cass. 1521/1980*), la collazione obbliga i coeredi a conferire nella massa le donazioni ricevute al fine di eliminare eventuali lesioni di legittima, pertanto, ove operi la collazione, non può sorgere la questione della riduzione di una donazione lesiva della legittima, se non nel caso in cui il donatario sia stato dispensato dalla collazione. In base a tale tesi, il meccanismo della collazione sarebbe da solo sufficiente a far conseguire al coerede la sua porzione. La mentovata ricostruzione è stata criticata, giacché non sempre la collazione è idonea a far ottenere al legittimario la quota di legittima nella sua integrità. Infatti, più recentemente (*Cass. 22097/2015*) si è ammessa la possibilità di un concorso tra l'azione di riduzione e la legittima. Infatti, in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario è tenuto a restituire i beni in natura (eccezion fatta per quanto previsto ex [art. 560 commi 2 e 3](#)), senza avere la facoltà dell'imputazione (riconosciuta, invece, dall'[art. 746 c.c.](#)). Quindi, qualora concorrano i discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, *«consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l'accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore»*. In altre parole, il legittimario leso, sperando l'azione di riduzione, ottiene come risultato che il bene immobile - oggetto di donazione o legato - sia conferito in natura e non ne sia imputato solo il valore, come potrebbe avvenire con la collazione.

Il legittimario può ottenere la tutela specifica dell'azione di riduzione

In base a quanto sopra esposto emerge che:

- al legittimario non può negarsi la tutela specifica offerta dall'azione di riduzione, sostenendo che la collazione riporti la donazione nell'asse ereditario;
- l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione.

Si deve tuttavia fare una precisazione: *«mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile»* (Cass. 12317/2019).

Le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti:

- sono soggette indistintamente a collazione,
- sono soggette a riduzione solo le donazioni che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima (art. 559 c.c.).

Il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone con riguardo ad ogni donazione fatta al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario, con riguardo alla stessa donazione, sia legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il caso in cui il legittimario si accontenti della tutela offerta dalla collazione (Cass. 12317/2019), i due istituti concorrono.

La collazione e l'eccedenza

Qualora il coerede abbia ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli spetti come erede legittimo o testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. 3598/1955). Il

termine "eccedenza" assume un significato diverso a seconda che si parli di collazione o azione di riduzione:

- nella riduzione, l'eccedenza "consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva",
- nella collazione, l'eccedenza della donazione "sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri conviventi, come lui discendenti del *de cuius*".

I due concetti non coincidono e, quindi, l'eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva (Cass. 1481/1979).

Il principio di diritto

La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, la rinvia alla Corte d'Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

- *«Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanza l'ammontare della porzione indisponibile della massa».*

[CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 28196/2020»](#) SCARICA IL PDF

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**Sentenza 10 dicembre 2020, n. 28196**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 22341/2016 R.G. proposto da:

B.N., B.F.P.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Carlo Vaudetti, con domicilio eletto in Roma, via Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv. Franco Muratori;

- ricorrente -

contro

P.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Roberto Roggero, con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 33, presso lo studio dell'avv. Elio Ludini;

- controricorrenti -

B.L.D., M.S., R.P.M.L., BANCA SELLA S.p.A.:

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 496, pubblicata il 16 marzo 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado;



udito l'avv. Vaudetti, per i ricorrenti.

### Svolgimento del processo

Per quanto interesse in questa sede il Tribunale di Torino, nella causa fra i coeredi di B.G., il coniuge P.S. e i tre figli B.N., B.F.P.V. e B.D., istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno, ha così deciso con sentenza non definitiva: a) ha accertato la composizione del relictum e del donatum, elargito in favore della P., della D. s.a.s., convenuta nel giudizio, e dei figli N. e F.P.V.; b) ha accertato quanto ciascuno di tre figli conseguiva in forza delle disposizioni testamentarie, conteggiando, nella quota di N. e F.P.V., anche una donazione fatta in loro favore dal genitore; c) ha accertato che la legittima dei tre figli risultava lesa e ha, quindi, ridotto la disposizione testamentaria della P., attribuendola per intero ai figli per la rispettiva quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno; d) ha ridotto per intero, nella stessa proporzione, la donazione ricevuta dalla P. avente ad oggetto 1/3 del Dossier Gestione Patrimoniale (OMISSIS) e la donazione fatta alla estranea. Nell'uno e nell'altro caso ha condannato i donatari a restituire il relativo importo. Poichè residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, ha ridotto le ulteriori donazioni della P., condannata al pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli.

Proposto appello immediato contro la sentenza, la corte d'appello l'ha in parte riformata, aumentando la misura dei beni relitti. Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado, rigettando il motivo d'appello con il quale i fratelli B. avevano denunciato che le ulteriori donazioni della P. erano state conteggiate solo ai fini della riduzione, avendo il tribunale ommesso di pronunciare sulla istanza di collazione delle stesse donazioni.

Secondo la corte d'appello tale omissione di pronuncia non sussisteva, perchè, in assenza di domanda di collazione in natura, l'iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione.

Per la cassazione della sentenza i fratelli B. hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo.

P.S. ha resistito con controricorso.

B.L.D., M.S., R.P.M.L., Banca Sella S.p.A. sono rimasti intimati.

La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 1 agosto 2019.

In vista dell'adunanza camerale le parti avevano depositato memorie.

I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 533 e 737

c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", i ricorrenti sostengono che collazione e riduzione sono istituti diversi e debbono perciò operare congiuntamente. Mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto della collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l'intero, salva la diversa modalità dell'incremento secondo che la collazione sia fatta in natura o per imputazione. In conseguenza della collazione nel caso di specie i coeredi, coniuge e discendenti, avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore della P. anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il tribunale ha operato la riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, alle donazioni; ha quindi determinato la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli; di seguito ha accertato quanto ciascuno dei coeredi aveva conseguito dalla successione in forza del testamento sui beni relitti. A quanto conseguito sul relictum dai fratelli B. ha aggiunto il valore della donazione loro elargita dal genitore. In esito a tale calcolo ha riconosciuto che sia la figlia L.D., sia i due figli F.P.V. e N. avevano ricevuto meno della quota di riserva, determinando la misura della lesione subita da ciascuno. In base al reciproco rapporto fra la lesione dei singoli ha operato la riduzione totale della disposizione testamentaria della P., così esclusa dal concorso sui beni relitti. La quota di lei è stata ripartita fra i tre figli in base alle proporzioni preventivamente determinate. Identico metodo è stato seguito nella riduzione delle due donazioni più recenti: quella della P. (la quota di 1/3 della gestione patrimoniale (OMISSIS)) e quella della D. s.a.s., l'una e l'altra oggetto di riduzione totale. Residuando ancora una lesione ha recuperato la differenza in danno della donataria anteriore P.S.. La riduzione di tutte le donazioni è stata operata per equivalente, con la condanna dei donatari colpiti dalla riduzione al pagamento in denaro ai legittimari.

L'iter seguito dal tribunale parte dal presupposto, evidente in base ai valori, che il coniuge, già attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la propria quota di legittima, pari, nel concorso con più figli, a 1/4 del patrimonio (art. 542 c.c., comma 2).

In esito a tale iter ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota di riserva. Il coniuge, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile, oltre a una somma pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. In questo modo il passivo ereditario è stato posto per intero a carico del beneficiario della disponibile.

3. I fratelli B. hanno riproposto in appello, nei confronti della P., domanda di collazione delle donazioni, lamentando la omissione di pronuncia da parte del primo giudice. La corte d'appello ha negato l'omissione in base al duplice rilievo: a) che non era stata chiesta la collazione in natura; b) che quanto fatto dal tribunale, attraverso la condanna della donataria, doveva ritenersi avvenuto in "conseguenza della collazione per imputazione".

La corte d'appello confonde, con tutta evidenza, il conteggio delle donazioni nella

riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle lesive, che è per definizione operata nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima lesa, con la collazione per imputazione, che, nella sentenza d'appello, è contrapposta alla collazione in natura.

Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicità degli elementi distintivi fra la collazione e l'azione di riduzione, evidenziati in dottrina già a livello manualistico, al fine di fare emergere l'errore in cui è incorsa la corte d'appello, è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell'azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n. 1481/1979).

La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. n. 3012/2006).

Nessuna contrapposizione è, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente" (Cass. n. 2453/1976).

Insomma, con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).

Anche quando sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall'art. 556 c.c.. Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei

donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti.

4. In quanto la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti. Si spiega probabilmente con questa constatazione la tesi, seguita da Cass. n. 1521/1980, secondo cui nei rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di una liberalità lesiva non può sorgere se non quando il donatario sia stato dispensato dall'obbligo di conferire, "giacche, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima".

La soluzione di giurisprudenza è criticata dalla dottrina sulla base della considerazione che non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa. Tale obiezione è stata recepita da Cass. n. 22097/2015 che ha ammesso il concorso dell'azione di riduzione con la collazione: "è sufficiente considerare, in proposito, che in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario è tenuto a restituire i beni in natura (salvo le ipotesi di cui all'art. 560 c.c., nn. 2 e 3), senza avere la facoltà, riconosciuta invece dall'art. 746 c.c., al soggetto tenuto alla collazione, di procedere, invece che al conferimento in natura, all'imputazione del mero valore dell'immobile alla propria porzione divisoria. E' evidente, pertanto, che nel caso - ricorrente nella fattispecie in esame - di concorso di discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l'accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore".

In conclusione, il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica offerta dall'azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia fare una precisazione: mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 12317/2019).

Non è necessario in questa sede esaminare come si atteggi il concorso fra i due istituti rispetto al mero legittimario, non ricorrendo tale ipotesi nei confronti dei fratelli B., che non sono stati nè pretermessi con il testamento, nè istituiti nella sola

legittima, ma sono stati istituiti in quote uguali a quella degli altri coeredi (cfr. Cass. n. 3013/2006).

5. Nell'analisi dei rapporti e delle interferenze fra collazione e azione di riduzione, si deve ulteriormente precisare che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima (art. 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione, se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere. Conseguente che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati.

6. A seguito della riduzione integrale della disposizione testamentaria in favore della P. e della riduzione, parimenti integrale, della donazione in favore della stessa della quota di 1/3 della Gestione (OMISSIS), i diritti ereditari della P. si sono concentrati sulle due donazioni anteriori, oggetto di riduzione parziale. In conformità al modo di operare della tutela attuata dalla riduzione, questa aveva lasciato in mano della P., oltre alla quota di legittima di lei, l'intera quota disponibile e la somma pari al passivo ereditario.

Si propone, solo in via esemplificativa, per meglio chiarire il concetto, l'iter seguito dal tribunale per operare la riduzione, sostanzialmente confermato in grado d'appello, salva la modifica in aumento del valore del relictum.

Il tribunale ha accertato il valore del relictum nell'importo di 194.835,16; ha detratto il passivo quantificato in 117.915,38; ha quindi aggiunto il donatum di 1.167.164,13. Sulla massa di 1.244.083,91 ha stabilito in 207.347,32 la quota individuale di riserva di ciascuno dei tre figli lesi. E' implicito, all'interno di tale ricostruzione, che la legittima del coniuge, pari a 1/4 dell'asse ai sensi dell'art. 542 c.c., comma 2, si determini in 311.020,98 e che identico importo esprime la disponibile. Il tribunale ha accertato la lesione in 158.638,53 a carico di D. e di 95.805,20 a carico degli altri due figli (la lesione subita dai fratelli B. è minore, in quanto essi erano stati gratificati con una donazione, che i giudici di merito hanno imputato nella quota di riserva dei donatari). Il tribunale ha ridotto per intero la disposizione testamentaria della P., attribuendola proporzionalmente ai tre legittimari, in aggiunta a quanto da essi conseguito in base al testamento: di tale quota della P. 22.065,08 sono stati riconosciuti a L.D., 13.321,95 a ciascuno dei due figli maschi. Ha quindi ridotto le donazioni più recenti, riconoscendo su di esse la somma di 112.146,56 a D. e 67.708,59 ai due figli. Ha quindi ridotto in parte le donazioni anteriori della P., condannata a pagare 24.426,89 a D. e 12.774,55 ai due figli. Il tribunale è qui incorso in errore nei confronti dei due figli, perchè la somma di quanto essi avevano conseguito con la riduzione della disposizione testamentaria e delle due donazioni posteriori è pari a 81.030,65 (13.321,85 + 67.708,79), mentre il tribunale ha considerato la maggiore somma di 83.030,64. La lesione che residuava, all'interno di tale calcolo in danno dei due fratelli, ammonta in realtà a 14.775,55. In totale,

pertanto. la lesione da recuperare a scapito della donataria anteriore si deve determinare correttamente in 53.975,99.

In base a tale calcolo, la P., i cui diritti, in dipendenza della riduzione della disposizione testamentaria e della donazione posteriore, si sono concentrati sulle prime due donazioni del valore complessivo di 793.933,33 (731.000,00 + 62.833,33), ha visto ridotto l'utilità delle stesse di quanto dovuto per equivalenti ai legittimari lesi. E' facile accorgersi che il valore residuo di 739.957,34 (993.933,33 - 53.975,99) è pari alla somma della legittima del coniuge (311.020,98), anche per lei intangibile (Cass. n. 4694/2020), e della quota disponibile (311.020,98), maggiorata del passivo ereditario (117.915,38), che la riduzione, così come operata dal tribunale, aveva posto per intero a carico dell'erede beneficiario della disponibile.

Ebbene la collazione va ad incidere su tale eccedenza, che è così ripartita fra i coeredi in ragione delle quote istitutive: nella specie, perciò, per quote uguali. In questo modo ciascuno dei legittimari, oltre a conseguire la quota di legittima, concorre sulla disponibile in ragione della rispettiva quota ereditaria. Avuto riguardo al criterio usato nella riduzione nel caso di specie, i coeredi conseguiranno pro quota anche la somma occorrente per pagare i debiti ereditari, senza che sia intaccata la legittima.

E' gioco forza, nella stessa situazione, essendo il relicutum stato già attribuito per intero ai tre figli in dipendenza della riduzione, che anche la ulteriore ripartizione, imposta dalla collazione, sia regolata in denaro. In ciò del resto non c'è alcuna effettiva anomalia rispetto al normale modo di operare della collazione per imputazione. Quando, come nel caso in esame, il coerede abbia ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli compete come erede legittimo o testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n. 3598/1955).

Si deve sottolineare il diverso significato che il termine "eccedenza" assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla riduzione, l'eccedenza "consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri dividendi. come lui discendenti del de cuius: i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l'eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva" (Cass. n. 1481/1979).

Sempre in linea di principio deve ancora riconoscersi che l'aumento della massa realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che è stato assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perchè, in virtù della collazione, è ripartita fra i coeredi la sola disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall'art. 556 c.c..

Si ribadisce che il calcolo proposto aveva solo finalità esemplificativa, al fine di fare emergere e meglio comprendere l'errore in cui è incorsa la corte d'appello. Infatti, la cassazione della sentenza, nella parte in cui la stessa corte d'appello ha negato il

concorso fra collazione e riduzione, coinvolge l'intera decisione anche nella parte relativa alla riduzione già operata dal tribunale, che andrà fatta ex novo sulla base dei principi di cui sopra (rimane quindi superato l'errore di calcolo in cui è incorso il tribunale).

7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al seguente **principio di diritto**.

**"Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravvanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa".**

La corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

**accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020